

## Energia

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-265/08	Direttiva 2003/55/CE - Mercato interno del gas naturale - Intervento dello Stato sul prezzo di fornitura del gas naturale successivamente al 1° luglio 2007 - Obblighi relativi al servizio pubblico delle imprese operanti nel settore del gas.	sentenza	NO

**Scheda 1 – Energia****Rinvio pregiudiziale n. C-265/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Artt. 23 e 3 della direttiva 2003/55/CE- Mercato interno del gas naturale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Tribunale Amministrativo della Lombardia, di interpretare alcune norme della direttiva 2003/55/CE - che stabilisce regole comuni per il mercato interno del gas naturale - nonché di pronunciarsi sulla compatibilità, con le stesse, di una normativa interna che regoli amministrativamente il prezzo del servizio di erogazione di detto prodotto. La direttiva di cui sopra ha stabilito, all'art. 23 n. 1, che a decorrere dall'1/7/07 gli Stati membri avrebbero dovuto realizzare una completa liberalizzazione del mercato del gas naturale. Pertanto, si chiedeva alla Corte di chiarire se una tale prescrizione si trovasse in conflitto con il regime di cui al decreto legge 18/6/07, n. 73, seguito dalla delibera n. 79/07 dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas). In particolare, il decreto in questione aveva incaricato l'AEEG di imporre alle imprese di distribuzione del gas, in via transitoria, dei prezzi di riferimento da applicare ai propri utenti "domestici". Successivamente, l'AEEG stessa aveva definito tali prezzi con il provvedimento suddetto. Si chiedeva, pertanto, se l'obiettivo di liberalizzare il settore del gas naturale imponesse che, a partire dalla data predetta, il prezzo della relativa distribuzione fosse determinato in base all'incontro della domanda e dell'offerta, escludendosi la possibilità di una fissazione del medesimo per atto della pubblica autorità, come quello emanato, al riguardo, dall'AEEG. Al riguardo, la Corte ha sottolineato che una normativa interna che - anche successivamente all'1/7/07 - applicasse alla distribuzione del gas prezzi amministrativamente fissati, non necessariamente contrasterebbe con l'art. 23 di cui sopra. Infatti, combinando la norma in oggetto con altre del diritto comunitario (art. 3 della direttiva medesima, art. 106 del TFUE), risulta ammesso che le regole del libero mercato subiscano una limitata deroga, strettamente necessaria a garantire che i servizi di interesse economico generale, come quello in argomento, siano accessibili anche alla popolazione meno favorita da condizioni economiche o sociali: in questo senso, una legislazione nazionale che applicasse ai servizi di interesse pubblico dei prezzi standard, inferiori a quelli derivanti dall'incontro della domanda e dell'offerta, si giustificerebbe con il fatto di rendere disponibile il servizio anche ai clienti più disagiati. Tuttavia, tale deroga dovrebbe essere strettamente circoscritta, in primo luogo sotto il profilo temporale. Pertanto, sarebbe comunitariamente ammissibile solo una normativa interna che addossasse, all'amministrazione competente, obblighi periodici di revisione degli stessi prezzi standard, per verificare se le circostanze economico-sociali che hanno suggerito la precedente definizione risultino sempre sussistenti, ovvero se siano state sostituite da circostanze diverse che impongano o la modifica dei massimali, ovvero la rinuncia, da parte della pubblica autorità, alla stessa imposizione.

**Stato della Procedura**

Il 20 aprile 2010 la Corte di giustizia UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-265/08

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sono rilevati oneri finanziari.

## Fiscalità e Dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-381/09	Sesta direttiva IVA – principio della neutralità fiscale – assoggettabilità all'imposta delle attività di prestito ad usura (Corte Suprema di Cassazione).	ordinanza	Sì
<b>Scheda 2</b> C-35/09	Imposte indirette – Imposta sull'aumento del capitale sociale – Art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335/CEE – Normativa nazionale che impone la registrazione dell'atto di aumento del capitale sociale di una società – Obbligo solidale della società beneficiaria e del notaio – Mancanza di effettivo conferimento del capitale – Limitazione dei mezzi di prova. (Corte Suprema di Cassazione – Roma).	sentenza	No
<b>Scheda 3</b> C-338/08 e C-339/08	Direttiva 90/435/CEE – Nozione di "ritenuta alla fonte" – Applicazione di un prelievo del 5% in occasione del versamento di dividendi e del "rimborso della maggiorazione dell'imposta a titolo di conguaglio" da parte di una controllata italiana alla sua società controllante con sede nei Paesi Bassi, in applicazione di una convenzione bilaterale.	sentenza	No
<b>Scheda 4</b> C-102/09	Accordi internazionali – Convenzione di Yaoundé – Quarta Convenzione ACP-CEE di Lomé – Clausola di "standstill" – Tributo interno – Banane.	sentenza	Si
<b>Scheda 5</b> C-56/09	Libera prestazione dei servizi – Cittadinanza dell'Unione – Artt. 18 CE e 49 CE – Normativa nazionale in materia di imposte sui redditi – Diritto alla detrazione dall'imposta lorda a concorrenza di una percentuale fissa della totalità delle spese di istruzione – Corso universitario svolto in un altro Stato membro – Imposizione di un limite quantitativo.	sentenza	NO
<b>Scheda 6</b> C-352/08	Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 90/434/CEE – Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi – Art. 11, n. 1, lett. a) – Applicabilità a imposte sui trasferimenti.	sentenza	NO
<b>Scheda 7</b> C-75/09	Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Art. 221, nn. 3 e 4 – Recupero dell'obbligazione doganale – Prescrizione – Atto perseguibile a norma di legge.	sentenza	NO

<b>Scheda 8</b> C-230/08	Codice doganale comunitario – Artt. 202, 215, nn. 1 e 3, 217, n. 1, e 233, primo comma, lett. d) – Nozione di merci “sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate” – Regolamento di applicazione del codice doganale – Art. 867 bis – Direttiva 92/12/CEE – Artt. 5, nn. 1 e 2, 6, 7, n. 1, 8 e 9 – Sesta direttiva IVA – Artt. 7, 10, n. 3, e 16, n. 1 – Introduzione irregolare di merci – Trasporto di merci accompagnate da un carnet TIR – Sequestro e distruzione.	sentenza	NO
<b>Scheda 9</b> C-160/09	Regolamento (CEE) n. 1591/84 – Accordo di cooperazione tra la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Cartagena ed i suoi paesi membri, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, dall'altro – Clausola della nazione più favorita – Effetto diretto – Accisa sull'importazione di banane in Grecia.	sentenza	NO

**Scheda 1 – Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-381/09** - ex art. 267 del TFUE

“Sesta direttiva IVA - principio della neutralità fiscale”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Corte di Giustizia viene richiesta, dalla Corte di Cassazione, di interpretare alcune disposizioni della Sesta direttiva, n. 388/77, sull'imposta c.d. IVA. Tale direttiva, in generale, prevede l'applicazione dell'IVA su ogni cessione di beni o prestazione di servizi che venga effettuata dietro corrispettivo - sul territorio dello Stato - da un soggetto esercente un'attività economica. L'IVA grava, di diritto, sul prestatore ovvero sul cedente. Sussistono, comunque, alcune categorie di prestazioni di servizi ovvero di cessioni di beni che, pur essendo potenzialmente assoggettabili ad IVA, ne vengono comunque “esentate”, a motivo di considerazioni politiche di diverso tipo. La principale caratteristica delle operazioni “esenti” è quella per cui, in relazione alle medesime, non è previsto il pagamento dell'imposta in oggetto. Poiché nell'ambito di dette transazioni “esenti” rientrano quelle consistenti nelle operazioni di finanziamento (art. 10), il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di chiarire se, in particolare, il prestito di denaro ad usura - cioè dietro corresponsione di interessi notevolmente elevati - potesse considerarsi “esente” da imposta. Il giudice del rinvio, infatti, dubitava che il prestito usurario, in quanto costituente un illecito penale per l'ordinamento nazionale italiano, potesse essere equiparato ad operazioni di finanziamento lecite, e quindi, al pari di queste, beneficiare dell'esenzione predisposta dalla direttiva comunitaria. In proposito, la Corte ha sottolineato, in primo luogo, che il caso di specie rientra nella sfera di applicazione della menzionata Sesta direttiva IVA: infatti, premesso che principio fondante del sistema IVA è quello c.d. della “neutralità” dell'imposta, si ritiene che la transazione soggetta all'IVA medesima debba essere individuata in base a caratteristiche esclusivamente oggettive, che la qualificano come attività “economica”. Sarebbe dunque irrilevante, ai fini fiscali, la liceità ovvero l'illiceità degli scopi perseguiti dall'operatore con la transazione di cui si discute. Pertanto, il prestito dietro pagamento di interessi usurari, costituendo oggettivamente un'operazione economica – anche se rilevante penalmente – sarebbe potenzialmente soggetto ad IVA. Coerentemente, anche le transazioni “esenti” si definirebbero tali in base a parametri puramente oggettivi. Si tratterebbe, infatti, di operazioni che, in ragione della loro sostanza economica, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'IVA e che, tuttavia, per scelta del legislatore, verrebbero comunque “esentate” dal prelievo fiscale in ragione, ancora una volta, delle loro caratteristiche esteriori e obiettive, senza distinguo fra operazioni lecite e non. Pertanto il prestito ad usura, in quanto oggettivamente rientrante nelle “operazioni di finanziamento”, sarebbe “esente” da IVA.

**Stato della Procedura**

Il 7/7/10 la Corte UE ha deciso il rinvio C-381/09 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza rilevarebbe in termini di maggiori spese di rimborso, qualora gli operatori, esercenti l'attività di prestito ad usura, agissero in ripetizione del prelievo IVA che fosse stato loro applicato, dal Fisco, a dispetto dell'esenzione di cui alle norme europee.

**Scheda 2 - Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-35/09 - ex art. 267 del TFUE****“Imposte indirette – Imposta sull’aumento del capitale sociale “****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze.**Violazione**

La Corte di Giustizia viene richiesta, dalla Corte di Cassazione, di interpretare l’art. 4, n. 1, lett.c) della direttiva n. 69/335. Le citate norme attengono all’imposta indiretta sui “conferimenti” nelle società. Sono “conferimenti” i trasferimenti di denaro o di altri beni, che i soci di una società effettuano a favore della medesima. Una circostanza, che determina un tale apporto di conferimenti, è quella relativa all’aumento del capitale sociale della società. Detto “aumento” si compone di due momenti distinti: da una parte l’elemento formale, che si identifica nella semplice decisione - assunta dai competenti organi sociali - di effettuare l’aumento; dall’altra l’esecuzione concreta dell’aumento così deliberato, che si realizza quando, effettivamente, la titolarità del bene conferito passa dal socio alla società. Tale momento può anche essere successivo alla delibera di aumento e alla sottoscrizione formale di esso. Pertanto la società, nelle more fra la delibera e la sua esecuzione materiale, acquista solo un “credito” nei confronti del socio, in attesa che il conferimento venga materialmente “liberato”. Ovviamente, si può dare che i conferimenti promessi non vengano mai eseguiti in concreto. Tuttavia, la normativa fiscale italiana sull’“imposta di registro” (D.P.R. n. 131/1986) stabilisce che la stessa, in caso di aumento del capitale sociale, spetti al Fisco automaticamente con la “registrazione”, presso il competente ufficio, della semplice “delibera” di aumento. Indipendentemente, quindi, dal fatto che l’aumento stesso sia stato effettivamente apportato. L’unica ipotesi, poi, in cui è ammesso il rimborso dell’imposta stessa, è quella relativa all’avvenuto “passaggio in giudicato” di una sentenza civile che dichiari la nullità della registrazione, o ne disponga l’annullamento. Al riguardo, la Corte ha chiarito che gli artt. 4 e 5, della direttiva 69/335, applicano l’imposta indiretta sui conferimenti solo quando gli stessi siano concretamente apportati o, tuttalpiù, quando vi sia comunque certezza circa il loro futuro apporto in concreto. Con tali norme sarebbe dunque incompatibile una disciplina nazionale che tassasse in ogni caso la registrazione della delibera di conferimento, anche laddove non vi fosse certezza alcuna circa l’effettiva copertura, in futuro, del conferimento stesso. Inoltre – in quanto sono le stesse norme europee che ascrivono al contribuente il diritto di non versare l’imposta in caso di mancata copertura del conferimento - sarebbe lesivo di tale diritto e, quindi, contrario al principio comunitario dell’“effettività” dei diritti riconosciuti da norme europee, che l’unico strumento di prova della mancanza di un conferimento materiale e, quindi, dell’esistenza del diritto stesso a non pagare l’imposta, fosse la “sentenza civile” di cui sopra.

**Stato della Procedura**

In data 1/7/10 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-35/09 (ex art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.



**Scheda 3- Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-338/08 e 339/08 - ex art. 267 del TFUE****"Direttiva 90/435/CEE – Nozione di "ritenuta alla fonte"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.****Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dalla Commissione Tributaria di Torino, di interpretare gli artt. 5 e 7 della direttiva 90/435/CEE contro la "doppia imposizione fiscale" sulle società. Tale fenomeno si ingenera quando una società, residente in uno Stato, partecipa ad un'altra società di uno Stato diverso, avendo pertanto diritto a percepire, in una data misura, gli utili prodotti da quest'ultima. In questa situazione, gli utili suddetti potrebbero essere tassati sia dallo Stato di residenza della società che li produce, sia dallo Stato di residenza della società alla quale vengono corrisposti. La direttiva citata, al riguardo, dispone affinché gli utili in questione vengano tassati una volta sola. In particolare, nel caso in cui la società partecipata risulta "figlia" della "partecipante" - quest'ultima detenendo nella prima una quota almeno pari al 25% - l'art. 5 stabilisce che gli utili distribuiti dalla società "figlia" alla "madre" vadano esenti da "ritenuta alla fonte", cioè non possano essere imposti da parte dello Stato in cui risiede la società "figlia" medesima. In proposito, alcune norme della Convenzione fra l'Italia ed i Paesi Bassi, in tema di tassazione di utili societari, prevedono che: in linea generale gli utili, dovuti da una "figlia" residente in Italia ad una "madre" residente nei Paesi Bassi, non siano tassati dal Fisco italiano; che, solo in certi casi, gli stessi utili possano essere tassati anche dal Fisco italiano; che, nei casi suddetti, la società madre goda di un "credito di imposta" nei confronti del Fisco italiano, a ristoro del fatto che lo stesso abbia tassato gli utili ad essa spettanti; che, nei casi in cui si ammette la tassazione da parte del Fisco italiano, quest'ultimo applichi un'ulteriore tributo ("maggiorazione di conguaglio"), così da evitare che la società madre vanti un "credito di imposta" anche quando il primo prelievo, da parte dell'amministrazione italiana, non si è in concreto verificato per un qualche motivo; che, ove risulti che l'imposta italiana - a fronte della quale la società "madre" vanta un "credito" di imposta - sia stata effettivamente pagata, la "madre" medesima abbia diritto alla restituzione della "maggiorazione di conguaglio". Di quest'ultima, la Convenzione stessa prevede che venga restituita dal Fisco italiano alla società "madre", previa ritenuta di un'imposta del 5%. Quindi, si chiede alla Corte se tale ritenuta contrasti con il suddetto art. 5 della direttiva 90/435, il quale, come sopra precisato, vieta al Fisco italiano ogni "ritenuta alla fonte" sugli utili che una società "figlia" italiana corrisponde ad una società "madre" dei Paesi Bassi. Al riguardo, la Corte ha stabilito che la "maggiorazione di conguaglio", che è oggetto del prelievo, non è classificabile come "utile" della società, cioè come rendimento della partecipazione nella società stessa, ma come un prelievo fiscale che viene rinunciato dal Fisco italiano. Quindi, un'imposta su tale oggetto non costituisce una "ritenuta" gravante un utile e, quindi, nemmeno una "ritenuta alla fonte" vietata dalla direttiva suddetta.

**Stato della Procedura**

Il 24/6/10 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite C-338/08 e 339/08 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Dalla presente sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

**Scheda 4 - Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-102/09** - ex art. 267 del TFUE**“Art. 14 della Convenzione di Yaoundè - Clausola “standstill” delle Convenzioni di Lomè”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Tribunale di Firenze, di interpretare l'art. 14 della Convenzione di Yaoundè tra la CEE e gli Stati africani e malgascio (20/7/1963), nonché l'art. 1 del protocollo n. 5, relativo alle banane, allegato alla quarta Convenzione di Lomè ACP-CEE del 15/12/1989. Il predetto art. 14 della Convenzione di Yaoundè vieta l'applicazione, da parte di ciascun Paese partecipante alla Convenzione, di pratiche fiscali tali da discriminare, rispetto al prodotto interno, i prodotti ad esso “similari” provenienti dagli altri Paesi contraenti. Si dubitava quindi circa la compatibilità, con tale disposizione, della legge italiana n. 986/64, che ha istituito un'imposta sul consumo di banane fresche –provenienti in gran parte dai Paesi aderenti alla suddetta Convenzione - aumentata di anno in anno, fino ad essere soppressa il 20/12/90. Tuttavia, poichè all'epoca dei fatti la produzione italiana di banane era insignificante, si poteva sostenere, da una parte, che il Fisco italiano non avesse penalizzato le banane dei Paesi della Convenzione, rispetto ad un prodotto “similare” interno, per il fatto che questo, nella fattispecie, non esisteva. Dall'altra, è evidente che l'imposta sulle banane di importazione, aumentandone il prezzo, aveva svantaggiato le stesse rispetto alla “frutta da tavola” nazionale, che, anche se non “similare” alle banane, è pur sempre un articolo concorrente con le stesse. Di fronte a tale questione, dunque, la Corte ha chiarito che - essendo lo scopo della Convenzione quello, soltanto, di evitare che all'interno di uno Stato contraente si discriminasse il prodotto qualificabile, a rigore, “similare” a quello degli altri Paesi contraenti - la legge italiana in oggetto risulta non confliggere con la Convenzione di Yaoundè. La Corte si è quindi pronunciata sul protocollo n. 5 allegato alla quarta Convenzione di Lomè, il quale istituisce lo “stand still”, in base al quale, a partire dall'1/4/76., nessuno Stato contraente può subire un trattamento, anche fiscale, meno favorevole di quello precedente a tale data, per quanto concerne l'esportazione dei suoi prodotti.. Era stata posta la questione, quindi, se gli aumenti - successivi all'1/4/76 e relativi all'imposta italiana gravante le banane, importate dai Paesi della Convenzione di Lomè - fossero stati in contrasto con detto obbligo di “stand still”. Tale dubbio viene sciolto dalla Corte affermativamente, con la precisazione, però, che gli stessi aumenti, fino a concorrenza dell'importo necessario a neutralizzare gli effetti dell'inflazione, sarebbero stati tuttavia ammissibili.

**Stato della Procedura**

Il 29/4/10 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, la causa C-102/09 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Ove i giudici nazionali ritenessero che gli aumenti di imposta sulle importazioni di banane, vigendo la clausola “stand still”, hanno ecceduto l'importo necessario all'indicizzazione dell'imposta stessa, sorgerebbe un corrispondente obbligo risarcitorio dello Stato nei confronti delle imprese percosse, con conseguente danno all'erario in termini di nuovi oneri.